



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento per l'Energia e il Clima
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii, che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;



VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTA la nota prot n. P031/2020 del 10 aprile 2020 (prot. MiSE n. 7787 del 14 aprile 2020) con cui la Voghera Energia S.p.a. ha presentato istanza di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Voghera (PV), consistente nell'installazione di un sistema di accumulo di energia (Battery Energy Storage System - BESS) di taglia massima pari a 75 MWh/MW per la fornitura del servizio di "Fast reserve" e di altri servizi di rete finalizzati agli obiettivi ambientali ed energetici previsti dal PNIEC 2030;

VISTA la nota del 10 aprile 2020 e relativa quietanza di pagamento, con cui la Voghera Energia S.p.a. ha comunicato il valore complessivo delle attività da eseguire ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. P008/2020 del 18 febbraio 2020, la Voghera Energia S.p.a. ha presentato altresì al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare apposita istanza di Valutazione preliminare (VP) del progetto di accumulo di energia, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, con provvedimento prot. n. 30264 del 29 aprile 2020, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha emesso un giudizio favorevole sul procedimento di Valutazione Preliminare (VP), ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione trasmessa dalla Voghera Energia S.p.a.:

- il progetto è localizzato all'interno del sedime della esistente centrale termoelettrica, ubicata nel Comune di Voghera, in provincia di Pavia;
- il sito, la cui superficie totale è pari a circa 14 ha, ed è occupato per circa 4,2 ha dalla centrale, dista circa 1,5 km ad est dall'abitato di Torremenapace, piccola frazione di Voghera. Il centro di Voghera dista invece circa 5 km a sud est;
- la centrale ha una potenza di circa 400 MWe ed è nata come ciclo combinato di tipo cogenerativo per la produzione di energia elettrica e vapore in quanto era prevista l'esportazione di vapore verso l'adiacente Cartiera di Voghera (ex Cartiera Smurfit), attualmente non operativa. Di fatto opera quindi come ciclo combinato puro;
- il progetto nasce dall'obiettivo di realizzare una installazione per l'accumulo di energia elettrica finalizzata a fornire servizi di rete alla RTN, tra i quali ed in particolare il servizio di riserva cd "Fast reserve" o ultra-veloce, per la regolazione di frequenza, ferma restando la possibilità di utilizzo per ulteriori servizi di rete o di sito al di fuori delle ore richieste per tale funzione o per le possibili espansioni;
- il progetto non comporta alcun intervento sulla centrale;
- per quanto riguarda il dimensionamento, il sistema è modulare, con moduli base da 3,125 MW (ovvero 3,125 MWh.). Ai fini della definizione della taglia complessiva si è tenuto conto del fatto che la potenza viene assegnata da Terna sulla base di aste competitive e che per ciascuna installazione della prima fase di tali aste FRU può essere assegnato fino ad un massimo di 25 MW/MWh. Ne segue che il progetto prevede una prima installazione di



quest'ultima taglia e successivi ampliamenti fino ad una configurazione finale massima di 75 MW/MWh;

- per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione, sono previsti circa 12 mesi per la prima installazione da 25 MW/MWh, mentre, per quanto riguarda le fasi successive, tale durata dipenderà dalla misura di ciascun ampliamento;
- gli interventi, comunque, non interferiranno con il funzionamento della centrale, se non per quanto riguarda il periodo necessario, nella fase conclusiva dei lavori, per connettere il nuovo trasformatore, ovvero, per gli ampliamenti, per connettere i nuovi blocchi batterie;
- l'installazione consta essenzialmente di una serie di batterie agli ioni di litio posizionate all'interno di container in acciaio, oltre che di trasformatori e inverter, quadri elettrici e apparecchiature elettriche/elettroniche dedicate anche all'interfaccia con la rete;
- nella configurazione fino a 25 MW sono previsti 8 container per le batterie (Energy House) con potenza di circa 3,125 MW ciascuna, 2 container per i convertitori (Power House) ed uno per la Com House (container attrezzato come cabina elettrica di media tensione, dove si realizza il parallelo dei vari Power Conversion System - PCS). Nella configurazione massima dell'ampliamento si aggiungono fino ad altri 16 container per le batterie e 4 per i convertitori, nonché una seconda Com House;

VISTA la nota prot. n. 11571 del 29 maggio 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico:

- ai sensi e per gli effetti dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ha fatto presente alla Voghera Energia S.p.a., a seguito della dalla verifica condotta sulla documentazione tecnica trasmessa, la necessità di un'integrazione documentale ai fini della procedibilità dell'istanza (c.d. "soccorso istruttorio"), finalizzata ad appurare se le attività previste fossero potute rientrare o meno nella fattispecie di "*modifica di centrale esistente*", tale da poter essere così autorizzata tramite la speciale procedura prevista dal D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;
- ha chiesto, in particolare, alla Voghera Energia S.p.a., di fornire necessari chiarimenti circa l'ubicazione dei nuovi moduli BESS in relazione ai confini fisici dell'area di centrale nonché un livello di dettaglio maggiore degli schemi di collegamento del BESS alla rete elettrica nazionale;

VISTA la nota prot. n. P055/2020 del 1 luglio 2020 con cui la Voghera Energia S.p.a., in risposta a quanto richiesto dal Ministero dello Sviluppo economico con nota protocollo n. 11571 del 29 maggio 2020, ha fatto presente, tra l'altro, che:

- il BESS condividerà con la centrale non soltanto le infrastrutture elettriche ma anche il sistema di trattamento acque reflue e l'anello antincendio e che l'intervento costituisca modifica dell'installazione esistente;
- per quanto riguarda invece le connessioni elettriche:
 - il BESS sarà connesso al condotto sbarre per il tramite di un nuovo trasformatore da circa 80 MVA, sfruttando alcune predisposizioni previste in fase di costruzione della centrale e dunque, considerata la potenza addizionale, in tale configurazione massima sarà necessario procedere alla sostituzione del trasformatore elevatore con uno nuovo da 560 MVA;
 - l'integrazione del BESS con le altre parti esistenti della centrale si realizza essenzialmente attraverso il nuovo trasformatore ausiliario, previsto in vicinanza del trasformatore servizi ausiliari esistente;
 - il progetto del BESS non richiede alcun ulteriore punto di connessione alla RTN, né interventi che possano in qualche modo determinare l'esigenza di adeguamenti da parte di Terna;



- il sistema è modulare e pertanto la potenza massima di 75 MW potrà essere raggiunta soltanto a seguito delle effettive aste e servizi di rete che Terna richiederà agli operatori;

VISTA la medesima nota prot. n. P055/2020 del 1 luglio 2020, con cui la Voghera Energia S.p.a., ha fatto presente “[...] che, a seguito di recenti valutazioni di natura programmatica e tecnico-economica finalizzate ad una ulteriore ottimizzazione dei propri piani di investimento, la scrivente società intende procedere ad una revisione del progetto, e, nello specifico, ad una modifica in riduzione della taglia del BESS. Atteso che ciò comporta non soltanto la revisione dei moduli da installare ma anche la potenziale sostituzione/soppressione di alcune componenti del progetto, nonché anche una eventuale ricollocazione nel sito della Centrale, si chiede a codesto Ministero di voler concedere alla scrivente la sospensione temporanea del procedimento per un periodo di circa 3 mesi, in modo da poter valutare ed apportare le necessarie modifiche progettuali. Si precisa che non sono prevedibili, al momento, variazioni sostanziali di quanto già sottoposto a Valutazione Preliminare presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Restando in attesa di cortese riscontro, la scrivente si rende disponibile per qualunque eventuale chiarimento in merito a quanto sopra”;

VISTA la nota prot. n. 16975 del 29 luglio 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha avviato il procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. secondo il modulo procedimentale della Conferenza di Servizi in modalità “asincrona” e, contestualmente, ne ha disposto la relativa sospensione per il periodo di tre mesi, in accoglimento alla richiesta da parte della Voghera Energia S.p.a.;

VISTA la nota prot. n. P090/2020 del 27 novembre 2020 con cui la Voghera Energia S.p.a. ha trasmesso la documentazione relativa all’aggiornamento progettuale, facendo presente, tra l’altro, che:

- la taglia del sistema di accumulo è stata ridotta, passando in particolare da 75 MW (configurazione massima) a 14,4 MW/13,7 MWh ed è costituito da 4 moduli;
- conseguentemente, l’area da destinare all’installazione del sistema è stata drasticamente ridotta, passando dai circa 3.650 mq della precedente configurazione (massima) a circa 500 mq, e dunque con una diminuzione pari ad oltre l’86%;
- l’installazione è stata spostata, sempre all’interno del sito di centrale, in una posizione ancora più prossima alla zona del ciclo combinato, ed in particolare nell’area pavimentata dell’attuale parcheggio (dunque, senza sottrazione di suolo, ed anzi con associato miglioramento ambientale e logistico);
- la connessione alla RTN avviene anche in questa versione attraverso la sottostazione della centrale esistente. Tuttavia, data la minore taglia, l’integrazione con il sistema elettrico della centrale è ancora più semplice del precedente progetto, e prevede soltanto una connessione diretta con i quadri della centrale stessa;
- la nuova postazione è esterna ad aree di vincolo di qualunque tipo, e segnatamente di quelle individuate dalla disciplina paesaggistica del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione, sono previsti circa 12 mesi, dovuti anche ai tempi di approvvigionamento delle batterie. Gli interventi, comunque, non interferiranno con il funzionamento della Centrale, se non per quanto riguarda il periodo necessario, nella fase conclusiva dei lavori, per connettere l’impianto;

CONSIDERATO che, sempre con la nota prot. n. P090/2020 del 27 novembre 2020, la Voghera Energia S.p.a., facendo presente che “[...] la nuova configurazione di progetto risulta di fatto priva di qualunque impatto ambientale e paesaggistico, rimuovendo anche, come descritto nella relazione allegata, gli unici potenziali fattori di impatto, peraltro trascurabili, rispetto al progetto che in data 29/4/2020, con provvedimento prot. 30264 del MATTM, ha già conseguito esito favorevole del procedimento di Valutazione Preliminare (VP) ex art.6 c.9 D.Lgs 152/06”, ha chiesto al Ministero dello Sviluppo economico il riavvio del procedimento;



VISTA la nota prot. n. 29926 del 14 dicembre 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico:

- ha riavviato il procedimento, secondo il progetto come da ultimo aggiornato dal proponente con nota prot. n. n. P090/2020 del 27 novembre 2020, da svolgersi secondo le disposizioni dell'art.14-*bis* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede la forma “semplificata” e l’espletamento della Conferenza di servizi in modalità “asincrona”;
- ha tuttavia specificato la competenza esclusiva in materia del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare nello stabilire se il progetto, come da ultimo aggiornato, avesse necessitato di un nuovo pronunciamento ambientale;
- ha invitato tutte le Amministrazione/Ente/Società coinvolte ad inviare, ai fini del corretto svolgimento del procedimento unico, tutte le intese, i concerti e i nulla osta riguardanti l’autorizzazione, compresa la corrispondenza tra gli enti coinvolti e la società proponente, entro il termine di 75 giorni;
- ha invitato altresì ogni Amministrazione/Ente/Società a far presente tempestivamente l’eventuale sua non competenza nel procedimento e l’indicazione di quella ritenuta competente;
- ha fatto presente che, qualora si fosse reso necessario, l’Amministrazione procedente si sarebbe riservata di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 14-*bis*, comma 6, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. con lo svolgimento della riunione della Conferenza di servizi in modalità “sincrona”, secondo le modalità previste dall’art. 14-*ter*, commi 3 e 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., già fissando l’eventuale data al 2 marzo 2021;

CONSIDERATO che, nel corso del procedimento, sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni:

- nota prot. M_D GGEN REG2020 0019467 del 15 settembre 2020 con cui la Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa ha comunicato gli indirizzi degli Stati Maggiori competenti all’espressione del parere;
- nota prot. n. 319 del 4 gennaio 2021 con cui la Div. V –Ispettorato Territoriale Lombardia della Direzione Generale per le Attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato l’insussistenza, al momento, delle condizioni essenziali per il rilascio del nulla osta di competenza, stante l’assenza della documentazione progettuale di dettaglio richiesta al proponente, non disponibile in questa fase del procedimento in quanto di tipo preliminare come previsto dal D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;
- nota prot. M_D AMI001 REG2021 0001359 del 21 gennaio 2021 con cui il Comando 1[^] Regione Aerea dell’Aeronautica Militare ha confermato il nulla osta demaniale già emanato;
- nota prot. ENAC-TNO-29/01/2021-0010129-P con cui l’Enac ha comunicato al proponente di seguire le modalità previste dalla procedura pubblicata sul sito dell’Enac;

CONSIDERATO che, non risulta pervenuta, entro i termini dell’istruttoria, alcuna nota da parte della DG CRESS del nuovo Ministero della Transizione ecologica, relativamente alla necessità di aggiornare la valutazione ambientale positiva già resa sulla prima versione del progetto (provvedimento prot. n. 30264 del 29 aprile 2020);

VISTA la nota prot. n. 8931 del 23 marzo 2021, con cui il Ministero dello Sviluppo economico:

- decorso il tempo limite fissato per l’espressione dei pareri di competenza e non essendosi verificate le condizioni per indire la Conferenza di servizi in simultanea, ha comunicato la conclusione favorevole della conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona, ai sensi dell’art. 14-*bis* della legge 241/90 e ss.mm.ii, convocata con nota prot. n. 16975 del 29 luglio 2020;



- in considerazione della favorevole conclusione dell'istruttoria, ha proposto ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., **alla Regione Lombardia** l'adozione dell'intesa "forte" (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 6/2004) da esprimersi inderogabilmente con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. XI/4603 del 26 aprile 2021 con cui l'Ente territoriale ha espresso l'assenso all'Intesa di cui all'art. 1, comma 2 della Legge n. 55/2002, ai fini del rilascio, da parte del Ministero della Transizione Ecologica, dell'autorizzazione unica al progetto presentato dalla Società Voghera Energia S.p.A., concernente il "Progetto di un sistema di accumulo di energia presso il sito di Voghera (PV), per la fornitura del servizio di "Fast Reserve" e di altri servizi di rete finalizzati agli obiettivi ambientali ed energetici del PNIEC 2030";

CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia:

- in data 9 giugno 2021, il Ministero della transizione Ecologica ha inserito nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88, è comunque possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

VISTA la nota del 12 luglio 2021 (prot. ingresso MiTE n. 21792 del 12 luglio 2021) con cui la Voghera Energia S.p.a. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti *pantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.:

- "[...] Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle Società di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- Che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti provati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

PRESO ATTO che l'istanza di modifica è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero della transizione ecologica in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.);

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

DECRETA



Art. 1 **Autorizzazione**

1. La Voghera Energia S.p.A., con sede in via A. Einstein 24, 27058 Voghera (PV), codice fiscale e partita iva n. 01889170187, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica di Voghera (PV), consistente nell'installazione di un sistema di accumulo di energia (Battery Energy Storage System - BESS) di taglia massima pari a 14,4 MW per la fornitura del servizio di "Fast reserve" e di altri servizi di rete finalizzati agli obiettivi ambientali ed energetici previsti dal PNIEC 2030, come specificato ed in conformità al progetto presentato dal soggetto proponente con nota prot. n. P090/2020 del 27 novembre 2020, e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento, come riportate al successivo art. 3.
2. Copia integrale del progetto esecutivo, nel quale devono essere recepite le prescrizioni e le condizioni di cui al successivo articolo 3, dovrà essere trasmessa, prima della messa in esercizio dell'impianto, dalla Voghera Energia S.p.A. all'Amministrazione autorizzante, alla Regione e al Comune interessato.

Art. 2 **Programma dei lavori**

1. La Voghera Energia S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Lombardia nonché al Comune di Voghera (PV), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.
3. La Voghera Energia S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate **entro 18 mesi** dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, la Voghera Energia S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.
5. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.
6. In caso di necessità di modifiche al progetto approvato diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3, anche in corso d'opera, la Voghera Energia S.p.A. è tenuta a presentare relativa domanda alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.

Art. 3 **Prescrizioni**

1. La Voghera Energia S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi,



formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.

2. La Voghera Energia S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 2, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Voghera Energia S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Lombardia ed al Comune di Voghera (PV) un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Voghera Energia S.p.A. è tenuta altresì a trasmettere il rapporto di cui al comma 3 anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 4

Esercizio ai fini ambientali

1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito *Internet* del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.minambiente.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e



ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Mariano Grillo)